



Scheda informativa

Le misure compensative

Contesto:

Votazione sulla riforma della previdenza professionale (Riforma LPP)

Data:	24.6.2024
Stato:	Votazione popolare federale del 22 settembre 2024
Ambiti:	PP

Il 22 settembre 2024 il Popolo svizzero sarà chiamato a esprimersi sulla riforma della previdenza professionale (Riforma LPP), che si prefigge di rafforzare il finanziamento del 2° pilastro, mantenere nel complesso il livello delle rendite e migliorare la copertura assicurativa dei lavoratori con redditi bassi e a tempo parziale. Questa scheda informativa spiega nel dettaglio le misure compensative previste per gli assicurati attivi.

Perché servono
misure
compensative?

Mantenere il livello delle rendite LPP

La riforma LPP prevede di ridurre l'aliquota minima di conversione, applicata nel regime obbligatorio, dal 6,8 al 6,0 per cento. Se non venissero prese misure compensative, questo comporterebbe per i futuri pensionati una diminuzione delle rendite LPP di circa il 12 per cento. Questo concernerebbe le persone assicurate esclusivamente nel regime obbligatorio o con piani di previdenza con prestazioni vicine a quelle minime LPP.

La maggior parte degli assicurati dispone di una previdenza professionale che va al di là di quella minima prevista dalle disposizioni legali (regime sovraobbligatorio). La riduzione dell'aliquota minima di conversione non avrà pertanto ripercussioni per queste persone.

Per compensare la diminuzione dovuta alla nuova aliquota minima di conversione, sono previste misure compensative con orizzonti temporali diversi:

- a lungo termine, un rafforzamento del processo di risparmio per tutti gli assicurati (Salario LPP assicurato più elevato);
- a breve termine, il versamento di un supplemento di rendita agli assicurati più vicini al pensionamento.


La combinazione di questi due tipi di misure consente non solo di contrastare la diminuzione delle prestazioni LPP, ma anche di migliorare quelle delle persone con redditi bassi o impiegate a tempo parziale.

Rafforzamento
del processo di
risparmio

Salario LPP assicurato più elevato

La misura a lungo termine mira a rafforzare il processo di risparmio. La riduzione dell'aliquota minima di conversione LPP sarà compensata dall'aumento dell'aver di previdenza disponibile al momento del pensionamento. A tal fine, l'attuale deduzione di coordinamento fissa (fr. 25 725) sarà sostituita da una deduzione di coordinamento pari al 20 per cento del salario. Di conseguenza, il salario LPP assicurato sarà più elevato. Questo adeguamento avrà ripercussioni soprattutto per le persone con redditi bassi e i loro datori di lavoro, che verseranno contributi più elevati.

**G1 : Aumento del salario assicurato grazie alla riforma
(esempi con salario lordo di 40 000 / 80 000 franchi all'anno)**



La misura produrrà pienamente i suoi effetti su un periodo di contribuzione relativamente lungo e andrà quindi particolarmente a beneficio degli assicurati più giovani. Gli assicurati più vicini al pensionamento non avranno invece tempo a sufficienza per incrementare il proprio risparmio e avranno dunque bisogno di misure supplementari.

Supplemento di
rendita

Misura per la generazione prossima al pensionamento

Le persone prossime al pensionamento dovranno poter beneficiare di misure specifiche per compensare la riduzione immediata dell'aliquota minima di conversione LPP. Gli assicurati che raggiungono l'età di pensionamento nei 15 anni successivi all'entrata in vigore della riforma riceveranno, a determinate condizioni, un supplemento di rendita per tutta la vita. .

L'importo del supplemento di rendita dipenderà dall'anno di nascita e dall'avere di previdenza totale disponibile (parte obbligatoria e sovraobbligatoria). Sarà pari al massimo a:

- 200 franchi al mese per chi raggiunge l'età di pensionamento nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della riforma;
- 150 franchi al mese per chi raggiunge l'età di pensionamento nei cinque anni successivi; e
- 100 franchi al mese per chi raggiunge l'età di pensionamento negli ultimi cinque anni del periodo transitorio.

Gli assicurati con un avere di previdenza inferiore a 220 500 franchi avranno diritto al supplemento massimo, quelli con un avere compreso tra 220 500 e 441 000 franchi avranno diritto a un supplemento ridotto, mentre quelli con un avere di previdenza superiore a 441 000 franchi non avranno diritto ad alcun supplemento.

Generazione di transizione	Avere di vecchiaia inferiore a 220 500 franchi	Avere di vecchiaia tra 220 500 e 441 000 franchi	Avere di vecchiaia superiore a 441 000 franchi
Primi 5 anni	200.- al mese	Montant dégressif	0.-
5 anni successivi	150.- al mese	dito	0.-
Ultimi 5 anni	100.- al mese	dito	0.-
	Circa il 25 % degli assicurati della generazione di transizione	Circa il 25 % degli assicurati della generazione di transizione	Circa il 50 % degli assicurati della generazione di transizione

Generazione di transizione: se la riforma entrerà in vigore nel 2027, gli anni di nascita 1962–1976 (♂) e 1962–1977 (♀) faranno parte della generazione di transizione.

Per ottenere il supplemento di rendita bisognerà inoltre essere stati assicurati all'AVS almeno nei 10 anni precedenti l'età di pensionamento e almeno 15 anni nel 2° pilastro. Inoltre, occorrerà riscuotere almeno la metà della propria prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita: in caso di riscossione della maggior parte della prestazione sotto forma di capitale, non si avrà diritto al supplemento di rendita.

Finanziamento

Ripercussioni finanziarie delle misure compensative

Considerata l'ampia varietà dei piani di previdenza disponibili, gran parte dei quali prevede prestazioni superiori alle prestazioni minime LPP, soltanto una parte degli istituti, in particolare quelli che assicurano prestazioni vicine alle prestazioni minime LPP, dovranno prevedere un finanziamento supplementare per il rafforzamento del processo di risparmio. Questo finanziamento supplementare è stimato a 1,4 miliardi di franchi all'anno. A titolo di confronto, nel 2022 i contributi complessivi del 2° pilastro sono ammontati a 53,5 miliardi di franchi.

Per finanziare il supplemento di rendita destinato alla generazione di transizione, gli istituti di previdenza dovranno costituire i capitali necessari per garantire il versamento per l'intera durata prevista. Questi capitali dovranno essere costituiti nei primi 15 anni dall'entrata in vigore della riforma. La media annua dei capitali necessari è stimata a 800 milioni di franchi.

Una parte di questi capitali sarà finanziata da sussidi versati dal Fondo di garanzia LPP. Questo fondo è alimentato da tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla legge sul libero passaggio, che per i 15 anni successivi all'entrata in vigore della riforma verseranno un contributo supplementare. Il primo anno dopo l'entrata in vigore della riforma, una persona con un reddito annuo di 100 000 franchi dovrebbe pagare un contributo supplementare pari al massimo a 8 franchi al mese. La necessità per le singole casse di riscuotere contributi salariali più elevati dai lavoratori e dai datori di lavoro dipenderà però dalla loro situazione finanziaria. Per gli anni successivi il Consiglio federale definirà l'aliquota di contribuzione in funzione del presumibile bisogno di finanziamento.

Versioni del documento in altre lingue:

Fiche d'information : Les mesures de compensation

Hintergrunddokument: Ausgleichsmassnahmen

Documenti di approfondimento dell'UFAS:

www.bsv.admin.ch/riforma-lpp

Contatti

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Settore Comunicazione

+41 58 462 77 11

kommunikation@bsv.admin.ch